



# **COMUNE DI PAITONE**

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/05/2021

# INDICE DEL REGOLAMENTO

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

Articolo 2 – Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

Articolo 3 – Responsabile del Procedimento e Commissione di Gara

## TITOLO II – MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 4 – Manifestazioni di interesse

Articolo 5 - Elenchi di operatori economici

Articolo 6 – Principio di rotazione

## TITOLO III – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 6 - Principi Comuni

Articolo 7 – Affidamento diretto / Affidamento diretto previa richiesta di preventivi di lavori, servizi e forniture

Articolo 8 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

Articolo 9 – Lavori di somma urgenza

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 – Notifiche e comunicazioni

Articolo 11 – Adeguamenti normativi automatici

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Articolo 13 – Entrata in vigore

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 –Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità con le quali Comune di Paitone (nel seguito "Comune" o "Ente"), procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016(nel seguito il "Codice") e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2.
2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
  - nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
  - per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
  - al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
  - al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. L'affidamento secondo le procedure semplificate di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
  - al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori economici ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

- ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
5. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice, si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.
  6. Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
  7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie (es. procedure aperte) e gli eventuali iscritti negli eventuali elenchi che potranno essere costituiti dalla Stazione Appaltante, non potranno vantare alcun diritto né avere alcuna pretesa per il mancato utilizzo dei precitati elenchi.
  8. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3 del Codice che così stabilisce:
    - “ff) i “contratti sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;*
    - ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:*
      - 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;*
      - 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;*
      - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;*
    - nn) i «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;*
    - oo) per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;*
    - ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);*
    - tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.*

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.
10. Il Comune procede all'aggiudicazione degli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso nel rispetto degli obblighi e delle facoltà della normativa vigente.

#### Art. 2 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. In applicazione dell'art. 36 del Codice, l'Ente, di norma, procederà all'affidamento dei contratti sotto soglia secondo le modalità sotto riportate:

##### LAVORI

IMPORTO (EURO)	NORME RIFERIMENTO (D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)	DI Tipologia di Procedura
Fino a 39.999,99	art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 40.000 fino a 149.999,99	art. 36 comma 2 lett. b)	Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti o amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi
Da 150.000 fino a 349.999,99	art. 36 comma 2 lett. c)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
Da 350.000 fino a 999.999,99	art. 36 comma 2 lett. c-bis)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
Da 1.000.000 fino alla soglia comunitaria	art. 36 comma 2 lett. d)	Procedura aperta

##### LAVORI DI SOMMA URGENZA

IMPORTO (EURO)	NORME RIFERIMENTO (D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)	DI Tipologia di Procedura
Entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e	art. 163	Affidamento diretto

privata incolumità

SERVIZI E FORNITURE  
IMPORTO (EURO)

	NORME RIFERIMENTO	DI	Tipologia di Procedura
Fino a 39.999,99	(D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) art. 36 comma 2 lett. a)		Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 40.000 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 36 comma 2 lett. b)		Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

SERVIZI TECNICI  
IMPORTO (EURO)

	NORME RIFERIMENTO	DI	Tipologia di Procedura
Fino a 39.999,99	(D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) art. 31 comma 8		Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 40.000 fino a 99.999,99	art. 157 comma 2		Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
Da 100.000 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 157 comma 2		Procedura aperta, ovvero secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice

2. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, nonché in deroga al precedente comma 1, per tutto il periodo di vigenza della Legge 120/2020 (conversione del "*Decreto Semplificazioni*"), l'Ente procederà all'affidamento dei contratti sotto soglia secondo le modalità sotto riportate:

LAVORI  
IMPORTO (EURO)

	NORME RIFERIMENTO	DI	Tipologia di Procedura
Fino a 149.999,99	(LEGGE N. 120/2020 E S.M.I.) art. 1 comma 2 lett. a)		Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta

Da 150.000 fino a 349.000,00	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
Da 350.000 fino a 999.999,99	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
Da 1.000.000 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno quindici operatori economici

SERVIZI, SERVIZI TECNICI E FORNITURE

IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (LEGGE N. 120/2020 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Fino a 74.999,99	art. 1 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 75.000 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

3. Gli importi delle soglie indicate nei precedenti commi devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati dalla vigente normativa.
4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al precedente paragrafo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche indicate negli atti amministrativi.

Art. 3 - Responsabile unico del procedimento (RUP) e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è individuato un Responsabile Unico del procedimento e nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori, (laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto).
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato, in conformità all'art. 31 del Codice, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.

4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.
5. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruoli e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
6. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

## TITOLO II - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

### Art. 4 - Manifestazione di interesse

1. L'Ente procede ad eseguire le manifestazioni di interesse al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
2. Le manifestazioni di interesse vengono svolte attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*" di apposito avviso per un periodo di almeno 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza, in ogni caso, il termine di pubblicazione dell'avviso non potrà essere inferiore a 5 giorni.
3. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante termini per la presentazione delle domande. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
4. Nel caso in cui il numero di operatori economici manifestanti interesse sia inferiore rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa vigente, Comunità Montana procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata unicamente gli stessi. Qualora il RUP ritenga che il numero di manifestanti interesse sia eccessivamente ridotto, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di integrare il numero di operatori estraendo anche da altri elenchi con operatori qualificati per la Comune di Paitone, come ad esempio la piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
5. Una volta conclusa la manifestazione di interesse l'Ente ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse.

### Art. 5 - Elenchi di operatori economici

1. Il Comune di Paitone può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, l'Ente può, in ogni caso,



- continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti secondo le modalità di cui al successivo punto 5.
  3. Gli elenchi di operatori economici vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano validi sino alla data di approvazione dei nuovi elenchi sostitutivi aventi il medesimo settore merceologico, categoria di opere ovvero settore di servizi.
  4. Il Comune, una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti".
  5. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune di Paitone pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" un apposito avviso (Manifestazione di Interesse) recante i requisiti che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, i settori merceologici, categorie di opere ovvero settori di servizi e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
  6. L'Elenco avrà carattere aperto e sarà regolarmente aggiornato in base alle esigenze della stazione appaltante sulle valutazioni effettuate dal Responsabile con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari. L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di Avviso, è reso pubblico mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", sul sito di Comune di Paitone.
  7. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.paitone.bs.it nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco che sarà approvato con apposita determina del Responsabile.
  8. In sede di revisione e aggiornamento degli elenchi, l'Ente procede:
    - all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
    - alla cancellazione dall'elenco degli operatori ai sensi del successivo punto 14;
    - alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
    - alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.L'elenco aggiornato e/o revisionato è pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".
  9. L'Ente, nella persona del Responsabile del procedimento, procede, entro 30 giorni dal termine di presentazione dell'avviso, alla valutazione delle istanze di iscrizione presentate entro il termine stesso. Le istanze di iscrizione pervenute successivamente saranno considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.
  10. Il diniego dell'iscrizione viene comunicato tramite PEC. La conferma avviene tramite pubblicazione dell'elenco nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti" approvato con apposito provvedimento da parte del Responsabile preposto.
  11. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

- la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
  - la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stato manifestato interesse.
12. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.
  13. Esclusivamente per l'affidamento di lavori, l'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dall'avviso di manifestazione.
  14. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo del numero di protocollo assegnato alle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Comune di Paitone.
  15. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente l'Ente circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti, lo stesso non potrà essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. L'Ente, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti.
  16. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
    - a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
    - b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
    - c. procedure concorsuali/fallimentari, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
    - d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
    - e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
    - f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    - g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
    - h. mancata sottoscrizione del contratto, nei termini assegnati, senza valida giustificazione in caso di precedente aggiudicazione;
    - i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico;
    - j. accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori/servizi/forniture affidati dal Comune di Paitone;
    - k. mancata partecipazione, senza validi motivi e senza motivata giustificazione, per tre volte consecutive alle gare a seguito di invito alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori;
  17. La re-iscrizione, nei casi di cui alle lettere e), g), h), i), j) e k), potrà avvenire, a seguito di presentazione di nuova istanza, non prima di un anno decorrente dalla formale cancellazione dall'elenco.

#### Art. 5 – Principio di rotazione

1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa, nella stessa fascia di importo, rientrante nello stesso settore merceologico, nello stesso settore di

servizi ovvero nella stessa categoria di opere. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di manifestazioni di interesse o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
3. È facoltà del RUP non escludere l'aggiudicatario uscente e/o gli invitati non aggiudicatari della precedente procedura dal successivo sorteggio, purché tale decisione sia adeguatamente motivata nell'atto di avvio della procedura.
4. L'Ente, stabilisce che i principi di rotazione debbano essere rispettati con riferimento alle soglie e in rapporto alle tipologie omogenee di appalti individuate nelle Manifestazioni di Interesse atte alla creazione degli elenchi.
5. La stazione appaltante inviterà tutti gli iscritti nella categoria d'interesse, senza procedere al sorteggio, quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore al numero minimo richiesto dalla vigente normativa. Qualora il RUP ritenga che il numero di iscritti nella categoria d'interesse sia eccessivamente ridotto, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di espletare un'ulteriore manifestazione di interesse per integrare l'elenco di operatori economici da inviate ad ogni singola procedura, oppure di integrare il numero di operatori estraendo anche da altri elenchi con operatori qualificati per la Comunità Montana, come ad esempio la piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
6. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
7. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al precedente comma 1, secondo periodo, fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e delle condizioni particolarmente vantaggiose di esecuzione del contratto.
8. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

## TITOLO III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

### Art. 6 - Principi comuni

1. Il Comune di Paitone selezionerà gli operatori economici da invitare alle procedure d'appalto in base alle esigenze ed a discrezione del RUP mediante:
  - a) Manifestazione di interesse di cui al precedente 4;
  - b) Estrazione dell'elenco di cui al precedente 5;
  - c) Estrazione tra gli operatori economici qualificati per l'Ente piattaforma Sintel/MEPA;
  - d) Individuazione da parte del RUP degli operatori economici da invitare (relativamente alle procedure ad affidamento diretto ovvero procedure ad affidamento diretto previa richiesta di uno o più preventivi);
2. Le estrazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma avvengono secondo le seguenti modalità:
  - Pubblicazione dell'avviso di estrazione, sul profilo del committente della Stazione Appaltante “www.comune.paitone.it” nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, almeno 2 giorni lavorativi antecedenti alla data di estrazione stabilita;
  - In sede di estrazione si procederà a rimuovere dall'elenco preso in considerazione tutti i soggetti che non potranno essere destinatari di inviti / affidi ai sensi dei precedenti articoli “Art. 4.2 - Elenchi di operatori economici” e “Art. 5 – Principio di rotazione”;
  - il sorteggio verrà effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi che si trovano on line in modo automatico e casuale, ove le relative operazioni automatiche siano tracciate dal software di gestione e pertanto consultabili dal soggetto interessato, tra quelli manifestanti interesse, che ne chiedesse l'accesso in conformità all'art. 53 del D.lgs. 50/2016;
  - al termine dell'estrazione, l'ente redigerà un verbale recante tutte le operazioni e le risultanze della suddetta estrazione. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b), tale verbale non potrà essere reso pubblico sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:
  - l'interesse pubblico da soddisfare;
  - le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;
  - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - le principali condizioni contrattuali.
4. Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice le gare, e le comunicazioni ad esse riferite, devono svolgersi con modalità telematica. Per quanto sopra, l'invio della richiesta d'offerta, in caso di affidamento diretto, o lettera di invito in caso di procedura negoziata, saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica Regionale Sintel. Saranno considerati unicamente gli operatori economici qualificati nei confronti di Comune di Paitone su detta piattaforma.
5. La mancata registrazione alla piattaforma telematica Sintel e successiva qualificazione nei confronti dell'Ente comporta l'impossibilità di ricevere gli inviti conseguenti all'iscrizione

- nell'elenco degli operatori economici, parimenti la sola registrazione alla piattaforma telematica Sintel e qualificazione nei confronti dell'Ente non comporta l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.
6. Le Imprese iscritte o che si iscrivono negli elenchi costituiti ai sensi del precedente art. 5, al fine di poter partecipare a procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal Codice, dovranno pertanto registrarsi alla già menzionata piattaforma Sintel con le modalità indicate nelle norme tecniche di utilizzo che si trovano sulla homepage della stessa e qualificarsi nei Confronti di Comune di Paitone.
  7. La registrazione alla piattaforma telematica Sintel non sostituisce l'iscrizione nell'Elenco, ma è adempimento aggiuntivo volto esclusivamente a consentire lo svolgimento delle gare in modalità telematica come previsto dalla legge.
  8. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 (così come modificato dal comma 502 della Legge 208/2015), può derogare l'utilizzo delle piattaforme elettroniche per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00.
  9. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario, ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di lettere commerciali a seconda dei casi.
  10. Per i contratti di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e/o buono d'ordine. Tale documentazione potrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante PEC.
  11. I contratti di importo superiore ad € 40.000,00 per gli appalti di forniture e servizi, e sono stipulati per atto pubblico e in forma pubblica amministrativa.

**Art. 7 – Affidamento diretto / Affidamento diretto previa richiesta di preventivi di Lavori, Servizi e Forniture**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può avvenire tramite:
  - affidamento diretto secondo le modalità di cui ai “Principi Generali” del Titolo III del presente Regolamento;
  - affidamento diretto previa consultazione di due o più preventivi secondo le modalità di cui ai “Principi Generali” del Titolo III del presente Regolamento;
  - amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per i lavori. Tali lavori sono individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
3. Per appalti di importo inferiore a 1.000 euro la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.
4. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento secondo le modalità di cui ai “Principi Generali” del Titolo III del presente Regolamento.

5. In caso di affidamento diretto, di norma, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.
6. Per tutto il periodo di vigenza della Legge 120/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della precitata normativa, per gli affidamenti diretti la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
7. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA, unicamente per i lavori, è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. L'Ente, per affidamenti rientranti nel presente articolo provvederà alla verifica dei requisiti di carattere generale mediante acquisizione:
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)/ Regolarità contributiva;
  - Casellario Informativo;
  - Visura Camerale/ certificato fallimentare
8. Il Comune motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:
  - possesso dell'operatore economico prescelto delle condizioni indicate al paragrafo 6.2. del presente Regolamento;
  - rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare;
  - eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
  - congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - rispetto del principio di rotazione.
9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto di cui al presente articolo.

Art. 8 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando il numero minimo di operatori economici da invitare, specificati all'art. 2 del presente regolamento in base alla tipologia di appalto ed all'importo a base d'asta, il Comune selezionerà gli stessi attraverso una delle modalità disciplinate dal precedente articolo 6 comma 1 lettere a), b) e c).
2. Il possesso dei requisiti è verificato secondo le modalità prescritte dal Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. L'Ente può, comunque, estendere tale verifica agli altri offerenti.

3. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b), (relativamente alla possibilità di procedere alla sottoscrizione senza dover attendere il termine dilatorio), e comma 14 del Codice, (relativamente alla forma del medesimo).
4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto unicamente per gli importi e per le procedure indicate dal medesimo articolo.
5. La procedura si articola in tre fasi:
  - selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo sulla base delle modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
  - confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
  - stipula del contratto.
6. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del Codice, ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.
7. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.
8. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.

#### Art. 9 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici individuati all'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo con quanto stabilito dall'art. 163 del Codice.

#### Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 10 - Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio informatico indicato.
2. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Ente possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 11 - Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa di carattere derogatorio e/o speciale e/o provvisorio, troverà immediata ed automatica applicazione rispetto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con particolare riferimento alle soglie di affidamento e alle procedure di affidamento dei contratti, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento dei procedimenti di cui al presente Regolamento

Art. 13 -Entrata in vigore

2. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale.